Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Sabato, 18 febbraio 1928 - ANNO VI — Numero 41

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 550.

LEGGE 8 dicembre 1927, n. 2808.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di chiese non sussidiate dallo Stato, e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di chiese non sussidiate dallo Stato, e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 551.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio di interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio pei mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio di interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio pei mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 148.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari, in Siracusa, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1240, con il quale l'Istituto per le case popolari, con sede in Siracusa, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Vista la nota in data 17 novembre 1927 - Anno VI - della Regia prefettura di Siracusa, con la quale vien data comunicazione delle dimissioni del presidente del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario, il quale provveda alla sistemazione e al riordinamento dell'ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari in Siracusa, con sede in Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il comm. Gaetano Pisano è nominato commissario con il cómpito di provvedere, entro tre mesi dalla data del presente decreto, alla sistemazione dell'Istituto ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi.

Art. 3.

L'Istituto, per tutta la durata della sua gestione straordinaria, corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal prefetto di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 155. — CASATI.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 113.

Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2929, con il quale fu autorizzato l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di Regie rappresentanze all'estero;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 102. — CASATI.

Regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

CAPITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

Ogni Capo Missione ha l'obbligo di abitare la sede patrimoniale, ove esiste, e di tenerla sempre in signorile effi-

cienza, adibendovi il numero di personale di servizio che sarà indicato dal Ministero.

Art. 2.

Il Capo Missione ha in consegna l'immobile ed i mobili di proprietà dello Stato ed è responsabile dei danni ad essi arrecati per negligenza, per inosservanza delle norme del presente regolamento o comunque per uso improprio.

All'atto dell'occupazione della sede il Capo Missione dovrà firmare e trasmettere al Ministero la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato n. 1.

Il Capo Missione è responsabile non solo dei danni che cagiona per fatto proprio, ma anche per quelli che vengono arrecati col fatto delle persone di sua famiglia, dei suoi dipendenti ed ospiti.

Art. 3.

Il Ministero vigilerà all'esecuzione del presente regolamento mediante ispezioni saltuarie.

L'incaricato di tali ispezioni prenderà nota di qualsiasi deficienza o negligenza nell'uso degli immobili e dei mobili di proprietà dello Stato, trasmettendo al Ministero le proposte per le necessarie riparazioni, per la sostituzione degli oggetti mancanti e per l'addebito delle relative spese a chi di ragione.

Art. 4.

In ogni sede di proprietà dello Stato, o arredata anche in parte a cura e spese dello Stato, il Capo Missione sarà coadiuvato nella custodia e nella manutenzione dell'immobile e dell'arredamento da un intendente scelto fra i dipendenti funzionari. Sarà di regola prescelto a tale ufficio un funzionario di ruolo.

L'intendente non assume responsabilità patrimoniali se non in dipendenza dei fatti a lui direttamente e personalmente imputabili. Egli è però soggetto a sanzioni disciplinari in caso di negligenza nel disimpegno delle mansioni affidategli.

L'intendente vigila alla regolare conservazione di tutti i beni di proprietà dello Stato adibiti ad uso della Regia rappresentanza, prende all'uopo gli ordini dal Capo Missione e ne cura l'esecuzione, assume le opportune iniziative segnalando al suo Capo le eventuali deficienze e necessità, custodisce gli inventari e vi reca, quando occorre, le variazioni, conserva la raccolta di tutte le norme ed istruzioni concernenti i beni dati in uso alle Regie rappresentanze, procede alle periodiche ispezioni, redige le prescritte relazioni e attende a quant'altro gli impone il presente regolamento.

Art. 5.

Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, ogni Capo Missione, nel prendere possesso della sede, procederà, con l'ausilio dell'intendente, alla ricognizione della consistenza patrimoniale e dello stato di conservazione dell'immobile e dell'arredamento, sulla scorta degli inventari.

In occasione di tale ricognizione sarà compilato un processo verbale, di cui tre esemplari saranno firmati dal Capo Missione assumente, dal Capo Missione cessante o dal suo fiduciario e dall'intendente. Dal processo verbale dovranno emergere le eventuali differenze fra le indicazioni dell'inventario e le risultanze della ricognizione. Due esemplari di esso saranno inviati al Ministero entro 15 giorni dalla presa di possesso del Capo Missione, ed il terzo rimarrà agli atti presso l'intendente.

Il mancato invio al Ministero di tale verbale entro il termine stabilito, sarà considerato come tacita ammissione della esattezza della consistenza e dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili quali risultano dal verbale compilato all'atto della presa di possesso del predecessore, dagli inventari e dalle eventuali variazioni in seguito apportatevi.

Art. 6.

Quando per qualsiasi ragione il Capo Missione si allontani temporaneamente dalla sede, ha l'obbligo di designare persona di sua fiducia e verso di lui responsabile, che si incarichi della custodia dei beni di proprietà dello Stato durante l'assenza e lo rappresenti, nel caso di mancato ritorno, nella ricognizione di cui all'articolo precedente.

L'*Incaricato d'affari ad interim*, che durante l'assenza del Capo Missione assume soltanto l'ordinaria amministrazione degli affari in corso, *non ha facoltà di usare degli appartamenti privati nè della sede e relative suppellettili,* la cui custodia e manutenzione continua perciò a restare a carico del Capo Missione titolare. Tuttavia, il Ministero può in casi assolutamente eccezionali autorizzare l'Incaricato d'affari *ad interim* a servirsi dei soli locali di rappresentanza, e delle dotazioni assegnate alla Regia rappresentanza per un determinato periodo di tempo o per quanto è richiesto da particolari avvenimenti.

In tal caso l'Incaricato d'affari *ad interim* ha la responsabilità della custodia e della manutenzione dei locali e degli oggetti affidatigli, la cui consegna e riconsegna devono effettuarsi previ opportuni accordi col Capo Missione o con la persona di fiducia da questi nominata. La consegna e la riconsegna avranno luogo mediante processi verbali, che saranno redatti con l'assistenza dell'intendente alla Regia sede e inviati in copia al Ministero.

Art. 7.

In caso di contestazioni fra il Capo Missione assumente e quello cessante circa la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni demaniali, il Ministero deciderà, sentito l'intendente, e procederà alla intimazione dei pagamenti che eventualmente si rendessero necessari in relazione ai danni ed alle responsabilità emergenti.

Art. 8.

In caso di morte del Capo Missione spetta agli eredi di procedere alla ricognizione e alla firma del verbale di cui ai precedenti articoli 5 e 6. Gli eredi potranno delegare persona di loro fiducia che all'uopo sarà munita di mandato speciale rilasciato per atto di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Se gli eredi non intervengono nè si fanno rappresentare, s'intenderà che essi accettano ad ogni effetto le risultanze del verbale redatto dal Capo Missione assumente.

Art. 9.

La pulizia ordinaria ed una semestrale straordinaria per ogni vano senza esclusioni, nonchè il normale mantenimento degli impianti di riscaldamento, idraulici, igienici e di illuminazione ecc. e quanto altro riguarda la normale conservazione degli ambienti interni dell'immobile sono devoluti alla cura ed alla responsabilità del Capo Missione, *anche quando per qualsiasi ragione egli non abiti nella sede.*

Il Capo Missione è anche tenuto a provvedere alla periodica inceratura o lavatura dei pavimenti ed al riscaldamento degli ambienti non abitati, ove la mancanza di esso possa arrecar danno all'immobile, ai mobili od ai varî impianti.

Il normale mantenimento degli impianti comprende, oltre alla loro conservazione in efficienza, la sostituzione delle lampadine elettriche e valvole bruciate o rotte, la spazzatura dei camini, delle cucine, caldaie, vasche e cisterne.

Art. 10.

Il mobilio nelle sedi patrimoniali sarà fornito dallo Stato. I Capi Missione sono obbligati ad usarlo, e a curarne la buona conservazione.

Art. 11.

E' fatto assoluto divieto di accantonare in magazzini, soffitte o cantine i mobili che per lungo uso abbiano bisogno di riparazione, poichè l'accurata manutenzione deve esser tale da evitare la dannosa diminuzione del valore dell'arredamento.

Art. 12.

Il Ministero rifiuterà il rimborso delle spese di rinnovazione o di riparazione di qualsiasi mobile, tappeto o tenda che sia stato distrutto o danneggiato da animali, di proprietà del Capo Missione o delle persone per le quali egli è tenuto a rispondere.

Art. 13.

Il Capo Missione è tenuto alla lavatura semestrale delle cortine, alla battitura trimestrale dei tappeti, guide passatoie e simili, alla lavatura dei lampadari di cristallo, all'accordatura dei pianoforti, ecc. Egli è inoltre tenuto, al momento opportuno, a togliere dall'uso ed a riporre i tendaggi ed i tappeti, e a coprire con fodere appositamente fornite i mobili imbottiti, in modo da evitare deterioramenti o deperimenti.

L'intendente ha il dovere di segnalare al Capo Missione quando occorra procedere all'effettuazione di tali operazioni.

All'atto dell'abbandono della sede incombe al Capo Missione uscente la rifattura dei materassi e cuscini e la lavatura delle coperte da letto.

Art. 14.

Il Ministero stabilirà per ciascuna sede la somma che annualmente potrà essere erogata, senza preventive autorizzazioni, per riparazioni di piccola manutenzione. Delle spese fatte per questo titolo il Capo Missione dovrà rendere il conto documentato.

Art. 15.

Per gli eventuali lavori straordinari dovrà volta per volta chiedersi la preventiva autorizzazione del Ministero, indicando la spesa. Per perizie e preventivi, il Capo Missione si avvarrà dell'opera di un architetto (preferibilmente italiano) locale. Potrà tuttavia provvedere immediatamente ai lavori che eventualmente fossero richiesti di urgenza per la sicurezza dello stabile, dandone immediato telegrafico avviso al Ministero con l'indicazione della spesa prevedibile ed inviando poi i relativi progetti definitivi.

Del collaudo dei lavori eseguiti sarà incaricato un tecnico possibilmente italiano, la cui scelta dovrà in precedenza essere approvata dal Ministero.

Qualora il Capo Missione ordini riparazioni straordinarie senza autorizzazione preventiva, ed il Ministero non ritenga dimostrata la loro urgenza, non si farà luogo a rimborso.

Art. 16.

I Capi Missione dovranno usare ogni possibile precauzione contro il pericolo dell'incendio, ed assicurarsi che esistano estintori idranti o altre provvidenze e che queste siano esaminate e provate periodicamente in modo da garantire la loro efficienza.

Art. 17.

In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese di restauro saranno a carico del Ministero, sempreché non risulti provato che vi fu difetto di cura o di precauzioni. In tale caso sarà responsabile il Capo Missione.

Art. 18.

Le spese per la pittura periodica esterna degli edifici ed infissi sono a carico del Ministero, e di regola non devono aver luogo più di una volta ogni quattro anni. All'interno le spese per la pittura e la verniciatura degli infissi e per la rinnovazione delle tappezzerie di carta non devono aver luogo più di una volta ogni sei anni. Se fatte entro minori intervalli di tempo, non saranno rimborsate dal Ministero a meno che siano state specialmente autorizzate per comprovata necessità.

Art. 19.

Sulle pareti tappezzate di stoffa — la cui durata è stabilita in 20 anni — è fatto divieto di attaccare quadri, fotografie, ecc. in aggiunta od in luogo di quelle esistenti, onde evitare macchie di scoloriture nei parati stessi.

Nel caso di inosservanza sarà addebitato al responsabile l'intero costo della sostituzione della tappezzeria.

Art. 20.

Il Ministero adotterà per ogni sede speciali disposizioni circa la cura ed il mantenimento in buono stato dei giardini esistenti. Tuttavia, vi contribuirà solo per il personale, gli utensili da lavoro, le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche, rimanendo a carico del Capo Missione ogni provvista di semi, bulbi, piante annuali.

Art. 21.

E' assolutamente proibito di tagliare qualsiasi albero e di alterare comunque la sistemazione dei giardini senza previa autorizzazione.

Art. 22.

Qualora in conseguenza di malattie infettive verificatesi nella sede occorra una disinfezione, il Capo Missione è tenuto a farla eseguire e per ottenere il rimborso delle relative spese deve trasmettere al Ministero un certificato medico che attesti l'effettuata disinfezione.

Art. 23.

La destinazione dei locali adibiti ad uso delle Regie rappresentanze è determinata dal Ministero. Essa deve consi-

derarsi fissa, e non può per qualsiasi motivo essere modificata senza il preventivo consenso del Ministero.

La stessa norma vale per quanto riguarda l'arredamento.

Art. 24.

Se qualche variazione o spostamento fosse avvenuto oltre quelli eventualmente autorizzati dal Ministero, il Capo Missione dovrà *a proprie spese e sotto la propria responsabilità* ridurre ogni cosa in pristino prima di eseguire *la riconsegna.*

Ove ciò non sia stato possibile per l'immediata partenza del Capo Missione, egli vi farà provvedere dalla persona di sua fiducia delegata per la riconsegna.

CAPITOLO II.

Norme circa la dotazione del mobilio e di altri arredi.

Art. 25.

Il Ministero di regola non fornisce pendole, candelieri, vasi da fiori ed in genere articoli decorativi. I tappeti sono forniti dal Ministero solo per le scale e per gli ambienti di rappresentanza.

Art. 26.

Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa se prima il Ministero non ne avrà accertata la necessità; ad ogni modo mai prima dei termini stabiliti dalla tabella I.

Per gli oggetti comunque riconosciuti fuori uso dal Ministero, questo darà le sue disposizioni o per il rinvio dei pezzi o per la vendita sul posto.

Art. 27.

Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica è assegnata la dotazione di biancheria stabilita dalla acclusa tabella II.

Essa sarà inscritta e classificata negli inventari, a seconda dello stato in cui si trova e del tempo d'uso.

Art. 28.

La durata e la diminuzione dei valori della biancheria da tavola di primo e secondo rango e dei tovaglioli relativi sono stabilite ai numeri 6 e 7 dell'annessa tabella I.

In relazione a tale durata e diminuzione di valore per triennio o biennio, secondo che si tratti di biancheria di primo e secondo grado, gli oggetti di biancheria debbono essere ripartiti in 4 classi.

Art. 29.

Nel computo della durata dell'uso, la frazione di anno superiore a sei mesi verrà considerata come un anno intero, la frazione inferiore o eguale verrà trascurata.

Art. 30.

Il normale consumo della biancheria, cioè un quarto di deprezzamento ogni tre o due anni secondo la classe di essa, è a carico dell'Amministrazione dello Stato; invece le spese di conservazione, lavatura e rammendatura della biancheria sono a carico del Capo Missione.

Art. 31.

I Capi Missione saranno ritenuti responsabili degli oggetti di biancheria smarriti o ridotti inservibili per incuria manifesta.

Art. 32.

Scaduti i termini di durata stabiliti per l'uso normale, sarà disposta dal Ministero la ricognizione di tutti gli oggetti di biancheria, e gli oggetti riconosciuti ancora usabili saranno assegnati alle varie classi secondo lo stato in cui si trovano.

Art. 33.

La surrogazione gratuita di detti oggetti di biancheria non potrà aver luogo se non dopo decorso dalla loro distribuzione il tempo stabilito per il loro consumo e cioè 12 od 8 anni se nuovi, 8 o 6 se a tre quarti di valore, 6 o 4 se a metà valore e 3 o 2 se ad un quarto di valore.

Per ottenere la sostituzione nei casi ammessi dal presente regolamento gli oggetti dovranno essere presentati al Regio Ministero degli affari esteri per la sostituzione, in condizioni da potersi individuare.

Art. 34.

Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica sono assegnate dotazioni di vasellame e di cristalleria, del tipo prescelto dal Regio Ministero affari esteri, secondo le annesse tabelle III e IV.

Art. 35.

Le Regie rappresentanze diplomatiche in sede patrimoniale avranno due tipi di dotazione di vasellame e di cristalleria: tipo di gala e tipo giornaliero.

Per quanto riguarda le Regie rappresentanze diplomatiche in sede non patrimoniale, il Ministero deciderà caso per caso se e quali tipi di dotazioni siano da fornire.

Art. 36.

Per quelle Regie rappresentanze nelle quali esistano anche dotazioni di vasellame e di cristalleria di tipo diverso da quello adottato dal Ministero, esse rimangono in uso fino a normale consumazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 37.

Le dotazioni di vasellame e di cristalleria verranno inscritte nell'inventario e distinte, a seconda dello stato in cui si trovano, in tre classi.

In linea di massima si assegneranno alla prima classe gli oggetti in perfetto stato di conservazione, alla seconda classe quegli oggetti che presentano in punti non evidenti leggere venature e scabrosità tali da non potersi mantenere nella prima classe, anche se nuovi.

Saranno assegnati alla terza classe quegli oggetti i cui difetti sono così appariscenti da richiedere che siano passati in uso dei domestici.

I coefficienti percentuali di svalutazione annuale sono indicati nella tabella I annessa al presente regolamento.

Art. 38.

I prezzi d'inventario corrisponderanno per gli oggetti della 1ª classe ai prezzi di acquisto e per quelli delle altre due classi a 3/4 ed a 1/2 rispettivamente dei prezzi medesimi.

Art. 39.

Il Ministero abbuona non oltre il 3 % dei pezzi di vasellame di gala ed il 5 % delle cristallerie di gala rotti in un anno, rispetto al numero totale di oggetti della dotazione normale. Per i tipi giornalieri l'abbuono sarà del 6 % pel vasellame e dell'8 % per le cristallerie.

L'importo delle rotture eccedenti tale limite verrà addebitato al Capo Missione.

Art. 40.

Il Capo Missione farà eseguire dall'intendente *al principio di ogni anno* una verifica delle dotazioni di cristalleria e di vasellame, al fine di stabilire il quantitativo delle rotture verificatesi. Il risultato della verifica farà constare mediante processo verbale, di cui una copia sarà inviata al Ministero.

In pari tempo provvederà alla classificazione nelle due classi inferiori degli oggetti deteriorati.

Eseguite le verifiche e le classificazioni, il Capo Missione farà regolare richiesta al Ministero *entro il mese di giugno* di ogni anno, dei pezzi da sostituire a quelli mancanti o deteriorati affinchè le dotazioni siano sempre mantenute in completa efficienza.

Art. 41.

I servizi di vasellame e di cristalleria per domestici saranno composti in conformità delle annesse tabelle III e IV.

Entro i limiti ivi indicati la fornitura è a carico del Ministero che può autorizzarne l'acquisto sul posto. Per la conservazione e durata di detti servizi valgono le norme relative alla dotazione tipo giornaliero.

Art. 42.

Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica verrà assegnata una dotazione di argenteria di tipo unico nella quantità massima stabilita dalla annessa tabella.

Art. 43.

Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti dei pezzi, delle ammaccature e del deterioramento dell'argenteria derivante da incuria manifesta, salvo il suo diritto di rivalsa contro chi di ragione.

Art. 44.

In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Regio Ministero affari esteri.

Art. 45.

Il Ministero non provvede a sue spese alle riparazioni delle argenterie ed al rinnovo se non nei casi in cui i danni o le perdite non siano in alcun modo addebitabili al Capo Missione a norma dell'art. 43 del presente regolamento.

Il Capo Missione *al principio di ogni anno* farà eseguire dall'intendente una verifica dell'argenteria e redigere uno speciale verbale, di cui una copia verrà inviata al Ministero *non oltre la metà del mese di gennaio.*

Art. 46.

Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica in sede patrimoniale verrà assegnata una dotazione di batteria da cucina la cui composizione non potrà eccedere i limiti stabiliti dalle tabelle VI e VII.

A tutte le Regie rappresentanze diplomatiche verranno assegnati i servizi di posateria e di caffetteria metallo per domestici, indicati nella tabella V.

Art. 47.

La durata degli oggetti in rame non potrà essere inferiore a 20 anni e la loro periodica stagnatura è a carico del Capo Missione il quale dovrà provvedervi quando occorre e *comunque ogni due anni.*

Art. 48.

Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti e deterioramenti degli oggetti componenti la batteria da cucina e le dotazioni per domestici.

Art. 49.

L'assegnazione e la distribuzione degli oggetti di dotazione alle Regie rappresentanze all'estero sono effettuate secondo le tabelle allegate al presente regolamento ed in base ai criteri stabiliti dalla Commissione permanente per l'acquisto e l'arredamento delle Regie sedi all'estero.

L'uso delle dotazioni tipo è consentito esclusivamente al Capo Missione salvo il disposto dell'art. 6.

Art. 50.

Non sarà dato corso a richieste di mobilio, dotazioni tipo ed altro inoltrate al Ministero prima del tempo prescritto, se non verranno dimostrate le ragioni di assoluta indifferibilità delle richieste stesse.

Art. 51.

Poichè il Regio Ministero non fornisce ai titolari delle Regie rappresentanze la biancheria personale da letto, da toletta e da cucina nonchè gli oggetti di cui all'art. 25, ogni Capo Missione, in sede patrimoniale, ha diritto al rimborso delle spese di trasporto di tale biancheria e di tali oggetti fino ad un massimo di peso di 1500 kg. *purchè non a bagaglio.*

Per i Capi Missione residenti in centri ove non esiste sede patrimoniale tale limite è portato ad un massimo di kg. 2500.

Art. 52.

Occorrendo, per circostanze eccezionali, aumentare temporaneamente le dotazioni delle Regie rappresentanze all'estero, può essere concessa con autorizzazione ministeriale un'assegnazione suppletiva straordinaria di oggetti da considerarsi come dotazione temporanea.

Cessati i motivi che determinarono tale assegnazione straordinaria, gli oggetti dovranno essere restituiti al Ministero o alla sede della Regia rappresentanza vicina che li abbia forniti.

CAPITOLO III.

Uso della divisa per il personale di custodia e di servizio.

Art. 53.

Il Ministero fornisce a suo carico le divise per gli uscieri e portieri, in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, secondo i figurini da esso approvati.

Per i domestici e per il rimanente personale di servizio le divise sono normalmente a carico del Capo Missione, il quale è tenuto a farle confezionare sui modelli e con i colori adottati dal Ministero, salvo che, dal Ministero, sia autorizzato a farle confezionare sui modelli e con i colori gentilizi propri. Per le divise dei cavas, dragomanni e servi indigeni potranno adottarsi le foggie locali.

Art. 54.

L'uso della divisa è obbligatorio nelle ore di servizio.

Art. 55.

La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti:

due paia di pantaloni;
una giubba;
un copricapo.

Per la stagione invernale il Ministero fornisce anche un cappotto.

Art. 56.

I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue:

pantaloni, giubba, copricapo: due anni;
cappotto: tre anni.

Nel caso che i predetti indumenti debbano essere rinnovati prima del termine stabilito, il Ministero addebiterà al Capo Missione una quota del loro valore proporzionale al periodo del mancato uso, a meno che il deterioramento sia avvenuto per ragioni non imputabili.

La durata delle divise di gala, ove vengano fornite, è illimitata.

CAPITOLO IV.

Autovetture.

Art. 57.

L'assegnazione o rinnovazione delle vetture automobili è fatta dal Ministero con giudizio discrezionale per ciò che concerne la potenzialità del motore e la forma della carrozzeria. Le autovetture demaniali sono sempre di colore azzurro con ruote rosse e stemma reale agli sportelli.

Art. 58.

A cura dell'intendente l'autovettura sarà iscritta in carico nell'inventario della Regia rappresentanza secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Il Capo Missione risponde della buona conservazione e del mantenimento dell'automobile stessa verso il Ministero.

Art. 59.

Sono a carico del Capo Missione, che tiene in uso la vettura, tutte le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria (chauffeurs, benzina, lubrificanti, candele, camere d'aria, copertoni, cambio cuscini interni, sottopiedi, ecc.) nonchè lo smontaggio e rimontaggio del motore, della trasmissione del cambio per le periodiche pulizie.

Sono a carico dello Stato le sole spese di carattere straordinario, cioè verniciatura completa, cambio di pezzi principali rotti del motore o dello chassis o della carrozzeria, sempre che derivino da consumo normale o da cause di forza maggiore, e non da mancata manutenzione ordinaria o da imperizia o negligenza dello chauffeur.

Per le indicate spese di carattere straordinario il titolare deve chiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione al Ministero.

Art. 60.

Il Capo Missione uscente deve consegnare al Capo Missione subentrante la macchina nelle condizioni in cui l'ha ricevuta specialmente per quanto concerne l'osservanza delle norme precedenti.

Art. 61.

Il Ministero non assume responsabilità di alcun genere in conseguenza dell'uso dell'autovettura. Sono a carico del Capo Missione tutte le spese di assicurazione sia contro gli infortuni ai guidatori od utenti, sia contro i danni da incendi e scoppi dei motori, sia contro i furti dell'autovettura o dei pezzi di ricambio.

In ogni caso incombe al Capo Missione la responsabilità civile in dipendenza dei danni arrecati a persone o cose.

CAPITOLO V.

Inventari.

Art. 62.

L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa tenuta degli inventari che dovranno dimostrare in ogni momento la consistenza e lo stato delle dotazioni assegnate a ciascuna sede. Gli inventari sono distinti per:

a) il mobilio, compresi stemmi, sigilli, bandiere, strumenti, argenteria, cristalleria, biancheria, vasellame, ecc., oggetti di corredo e vestiario del personale di servizio e di custodia, ecc.;

b) la biblioteca, compresi codici legali, collezioni di leggi e decreti, bollettini, ecc.

Gli inventari e successive modificazioni sono sottoscritti dal Capo Missione per ogni effetto di legge.

Art. 63.

Presso ogni sede di rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, arredata in tutto o in parte a spese dello Stato, devono esistere:

a) l'inventario generale *cronologico* redatto sull'apposito Mod. *A* (allegato n. 2) nel quale, in ordine rigorosamente progressivo di numero, sono segnati tutti i mobili ed oggetti esistenti, le successive assunzioni in carico e gli eventuali discarichi, le classificazioni, le dichiarazioni fuori uso, restituzioni al Ministero e vendite autorizzate;

b) l'inventario particolare *descrittivo* (Mod. *B*, all. n. 3) comprendente gli stessi mobili ed oggetti raggruppati ambiente per ambiente.

Art. 64.

Ogni ambiente avrà un numero segnato nella pianta dello stabile e riportato su una parete dell'ambiente medesimo, in luogo riposto, e a tale numero si riferiranno le indicazioni di inventario.

Della pianta dello stabile, debitamente particolareggiata e contenente l'indicazione del numero e della destinazione di ciascun vano, dovrà essere inviata una copia al Ministero.

Un'altra copia in forma di carta murale o in cornice sarà collocata nell'ufficio dell'intendente della rispettiva sede.

Art. 65.

I suddetti inventari (Mod. *A* cronologico e Mod. *B* descrittivo) debbono essere redatti in *triplice* esemplare; uno è tenuto dall'intendente e gli altri due dal Ministero, al pari delle ricapitolazioni di cui all'art. 28 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 66.

In ciascun mobile od oggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, e ciò mediante l'applicazione di targhette fatta secondo le norme seguenti:

a) per i quadri il numero sarà segnato sul rovescio della cornice o della tela, nell'angolo inferiore destro;

b) per i mobili a destra, possibilmente sotto cornici od oggetti od anche internamente qualora lo richieda il valore e il tipo del mobile;

c) per le sedie e i divani nella parte posteriore interna alla fascia di sostegno del sedile;

d) per le drapperie, i tappeti, le guide, i tendaggi, i materassi, i cuscini, le coperte, ecc. sui rovesci, ad un angolo e mediante riporto;

e) per i sopramobili posteriormente o inferiormente;

f) per i lampadari, le appliques, ecc., nella parte inferiore e in modo che l'estetica non ne sia danneggiata.

Il valore da assegnarsi ai singoli oggetti e dotazioni corrisponderà al loro prezzo di acquisto ragguagliato alla lira-oro, salve però le detrazioni occasionate dall'uso o dal constatato deperimento e le eventuali sopravalutazioni che il Ministero crederà di disporre con provvedimento motivato.

Le dotazioni tipo (e cioè quelle descritte nelle tabelle II a VII del presente regolamento) saranno inventariate ciascuna con un sol numero (da applicarsi, possibilmente, sulle cassette, custodie o involucri che le contengono) e per il loro valore complessivo, intendendosi composte di tutti i pezzi descritti nelle tabelle stesse.

Art. 67.

Le variazioni all'inventario dovranno essere riportate sui moduli *A* e *B* facendone oggetto di speciale nota compilata sugli appositi moduli *C* (allegato V) in tre esemplari, dei quali due saranno trasmessi al Ministero.

Da tali note di variazione dovrà risultare il numero d'inventario degli oggetti pei quali si verifica la variante (nuove assunzioni, spostamenti, discarichi, diminuzione di valore, ecc.) nonchè il numero di mappa dell'ambiente nel quale avviene il cambiamento.

Art. 68.

Le variazioni di valore, le rinnovazioni, diminuzioni, ecc. delle dotazioni tipo saranno ordinate sempre dal Ministero, che ne darà comunicazione, di volta in volta, ai relativi Capi Missione.

Art. 69.

Gli inventari saranno riveduti ogni cinque anni. In occasione della revisione degli inventari l'intendente procederà alla svalutazione degli oggetti secondo la tabella di diminuzione dei valori delle varie categorie a cagione dell'uso, acclusa al presente regolamento. L'intendente è tenuto altresì a segnalare le ragioni di eventuali sopravalutazioni, ed il Capo Missione ne riferirà al Ministero con le proprie osservazioni.

Entro i primi due mesi di ciascun anno, sarà inviata al Ministero, in duplice copia, una situazione riassuntiva di tutto il materiale mobile in uso della sede.

Art. 70.

Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia che non occorra ulteriormente possono essere alienati sul posto previo ordine del Ministero di concerto col Provveditorato generale dello Stato. Il ricavato della vendita degli oggetti alienati sarà versato all'Erario, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio generale delle entrate.

Di ogni vendita si farà constare mediante variazione negli inventari.

Art. 71.

Il Ministero affari esteri conserverà in apposito libro tutti gli inventari delle Regie rappresentanze all'estero, avendo cura di iscrivervi le variazioni debitamente controllate ed eventualmente rettificate che volta per volta si rendessero necessarie e che ogni intendente ha l'obbligo di segnalare al Ministero con il Mod. *C* non più tardi di due mesi dal loro verificarsi.

Capitolo VI.

Alloggi di funzionari subordinati.

Art. 72.

Nelle sedi demaniali in cui siano disponibili alloggi per funzionari subordinati di carriera, l'assegnazione di detti alloggi verrà effettuata, a seconda dei gradi dei funzionari stessi e della composizione delle rispettive famiglie, a giudizio discrezionale del Ministero, che fisserà anche la pigione da corrispondersi all'Erario, sentito il parere del Capo Missione.

Agli utenti di tali alloggi si applicano tutte le norme del presente regolamento relative all'uso ed alla conservazione dei mobili e degli immobili, alle consegne e riconsegne ed alle eventuali responsabilità.

Capitolo VII.

Disposizioni finali.

Art. 73.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai Consolati in quanto arredati in tutto od in parte a cura dello Stato, siano o non siano in sede demaniale.

Art. 74.

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni che riguardino la stessa materia.

Art. 75.

Le eventuali modificazioni o sostituzioni delle annesse tabelle saranno fatte con decreto Ministeriale.

APPENDICE

—

Tabella I.

DURATA E DIMINUZIONE DEI VALORI

N.	CATEGORIE DEGLI OGGETTI	Durata normale	Diminuzione dei valori
1	Quadri, incisioni, stampe, opere d'arte e mobili d'arte in genere, arazzi, soprammobili di valore, pendole, argenterie, centri da tavola, candelabri, lumiere e simili.	illimitata	—
2	Tappeti orientali.	25 anni	Ogni 5 anni verranno svalutati di $^1/_5$ del valore.
3	Guide, passatoje per scale, tappeti di feltro.	6 anni	Ogni anno verranno svalutati di $^1/_6$ del valore.
4	Mobili da salotto, da studio e ufficio, da camere da pranzo, da camere da letto padronali e da domestici e simili.	illimitata per quanto riguarda i fusti accuratamente mantenuti; limitata per quanto riguarda le stoffe, imbottite e simili ad un minimo di anni 6.	Le parti deperibili saranno svalutate in ragione dell'uso, della qualità delle stoffe, imbottite o simili.
5	Mobili da cucina.	15 anni	Ogni 5 anni verranno svalutati di $1/3$ del valore.
6	Biancheria da tavola di 1° rango, nelle misure per 18-24-36 persone e tovaglioli relativi.	non precisabile ma non inferiore ai 12 anni.	Ogni 3 anni verranno svalutate di $1/4$ del valore.
7	Biancheria da tavola di 1° rango, nelle misure per 12 persone, e biancheria da tavola di rango inferiore, biancheria da domestici.	8 anni	Ogni 2 anni verranno svalutate di $1/4$ del valore.
8	Materassi, cuscini, trapunte o coperte da letto (escluse le fodere).	12 anni	Ogni 3 anni verranno svalutate di $1/4$ del valore.
9	Cristalleria da tavola di gala.	illimitata	È tollerata la rottura nel limite del 5 % e la svalutazione nella stessa misura del 5 % all'anno.
10	Vasellame da tavola di gala.	illimitata	È tollerata la rottura nel limite del 3 % e la svalutazione nella stessa misura del 3 % all'anno.
11	Vasellame giornaliero o di uso comune.	illimitata	È tollerata la rottura nel limite del 6 % e la svalutazione nella stessa misura del 6 % all'anno.
12	Cristalleria giornaliera e di uso comune.	illimitata	È tollerata la rottura nel limite dell'8 % e la svalutazione nella stessa misura dell'8 % all'anno.
13	Batterie di rame e posateria da cucina.	20 anni	Ogni 5 anni verranno svalutati di $1/4$ del valore.

TABELLA II.

DOTAZIONI DI BIANCHERIA.

Le dotazioni assegnate nella presente tabella debbono considerarsi come dotazioni massime e sono fornite soltanto nelle misure stabilite dalla presente tabella.

AMBASCIATE.

Biancheria da tavola (1° rango):

N.	Oggetto		Misure	
2	Tovaglie per 12 persone	cm.	230×430	
2	» » 18 »	»	230×640	
2	» » 24 »	»	300×960	
2	» » 36 »	»	300×1340	(ove occorrano)
144	Tovaglioli relativi......	»	70×70	

Biancheria da tavola (2° rango):

N.	Oggetto		Misure	
10	Tovaglie per 6 persone..	cm.	190×230	
		»	190×190	(per tavolo tondo ove occorrano)
4	» » 12 »	»	230×430	
		»	230×230	(per tavolo tondo ove occorrano)
96	Tovaglioli relativi	cm.	64×65	
1	Mollettone da 6 persone	»	170×170	
3	Mollettoni da 12 »	»	170×280	
144	Tovaglioli da tè	»	38×38	
36	Tovaglioli da portata assortiti nelle misure:	»	35×35	
		»	29×44	
		»	31×48	
		»	29×72	

Biancheria da domestici (camere da letto):

N.	Oggetto		Misure	
48	Lenzuola	cm.	175×290	
30	Federe	»	50×85	
10	Coperte lana mista	»	170×220	
10	Coperte di cotone......	»	170×210	
10	Sopracoperte bianche ..	»	200×210	
36	Asciugamani lisci cotone	»	60×90	
24	Asciugamani a spugna.	»	65×110	
10	Trapunte.............	»	150×200	(ove occorrano)

Biancheria da domestici (tavola):

N.	Oggetto		Misure
6	Tovaglie per 12 persone	cm.	170×300
4	Tovaglie per 6 »	»	140×150
36	Tovaglioli relativi......	»	64×65
60	Paia guanti bianchi filo		

Segue TABELLA II.

LEGAZIONI.

Biancheria da tavola (1° rango):

N.	Oggetto		Misure	
2	Tovaglie per 12 persone	cm.	230×430	
2	» » 18 »	»	230×640	
2	» » 24 »	»	300×920	
2	» » 36 »	»	300×1340	(ove occorrano)
96	Tovaglioli relativi......	»	70×70	

Biancheria da tavola (2° rango):

N.	Oggetto		Misure	
10	Tovaglie per 6 persone	cm.	190×230	
		»	190×190	(per tavolo tondo ove occorrano)
3	» » 12 »	»	230×430	
		»	230×230	(per tavolo tondo ove occorrano)
60	Tovaglioli relativi	»	64×65	
1	Mollettone da 6 persone	»	170×170	
2	Mollettoni da 12 »	»	170×280	
96	Tovaglioli da tè........	»	38×38	
24	Tovaglioli da portata assortiti nelle misure:	»	35×35	
		»	29×44	
		»	31×48	
		»	29×72	

Biancheria da domestici (camere da letto):

N.	Oggetto		Misure	
24	Lenzuola	cm.	175×290	
18	Federe	»	50×85	
6	Coperte di lana mista..	»	170×220	
6	Coperte di cotone......	»	170×210	
6	Sopracoperte	»	200×210	
18	Asciugamani lisci cotone	»	60×90	
18	Asciugamani a spugna.	»	65×110	
6	Trapunte	»	150×200	(ove occorrano)

Biancheria da domestici (tavola):

N.	Oggetto		Misure
4	Tovaglie per 12 persone	cm.	170×300
6	» » 6 »	»	140×150
18	Tovaglioli relativi......	»	64×65
36	Paia guanti bianchi filo		

N.B. — In ciascuna sede patrimoniale il copertame per i letti padronali fa parte del corredo di ogni letto insieme con i materassi e cuscini e consiste in una sopracoperta, una coperta di lana, una coperta di lana e cotone, una trapunta per ogni letto.

TABELLA III.

DOTAZIONI DI VASELLAME.

Le dotazioni di vasellame vengono assegnate secondo l'importanza e la capacità di ciascuna sede. La composizione numerica della dotazione è unica per i servizi di gala e giornalieri. I servizi di gala sono in porcellana bianca e oro, quelli giornalieri in terraglia bianca e azzurra.

Servizio da tavola per 12 persone.

12 Scodelle da minestra
48 Piatti da vivande
36 Piatti da frutta
12 Lunette da insalata
12 Tazze e piattini da brodo o caffè e latte
$1/6$ di pezzi di riserva per ogni qualità
1 Insalatiera
1 Zuppiera.

Servizio accessori per 12 persone.

12 Tazze e piattini da caffè
12 Tazze e piattini da tè
$1/6$ di pezzi di riserva per ogni qualità.

Servizio per domestici.

24 Scodelle da minestra
24 Piatti da vivande
24 Piatti da cucina
12 Tazze e piattini da caffè e latte
12 Tazze e piattini da caffè.

TABELLA IV.

DOTAZIONI DI CRISTALLERIA.

Le dotazioni di cristalleria sono assegnate secondo l'importanza e la capacità di ciascuna sede. La composizione numerica della dotazione è unica per i servizi di gala e giornalieri. Il servizio di gala è in vetro dorato, quello giornaliero è in vetro bianco e azzurro.

Servizio da tavola per 12 persone.

12 Bicchieri da acqua (misura 1)
12 Bicchieri da vino (misura 2)
12 Bicchieri da Barolo (misura 3)
12 Bicchieri da Marsala (misura $3/4$)
12 Bicchieri da spumante
6 Bottiglie da vino
3 Bottiglie da acqua
12 Sciacquabocca con piattino (senza piattino per il servizio giornaliero)
$1/6$ di pezzi di riserva per ogni qualità.

Servizio da rinfresco per 36 persone.

36 Bicchieri da sciroppo (misura 0)
36 Bicchieri da spumante
18 Bicchieri da Marsala (misura 4)
24 Coppe con manico per ponce e gelato
4 Coppe grandi per ponce (di due misure)
6 Caraffe da sciroppo
$1/6$ di pezzi di riserva per ogni qualità.

Servizio da liquori per 12 persone.

12 Bicchieri piccoli da liquori
1 Bottiglia da liquori
$1/6$ di pezzi di riserva per ogni qualità.

Servizio per domestici.

12 Bicchieri da acqua
12 Bicchieri da vino
12 Bicchieri da cucina
4 Caraffe.

TABELLA V.

DOTAZIONI D'ARGENTERIA.

Le dotazioni di argenteria sono assegnate secondo l'importanza e la capacità di ciascuna sede.

Cassetta per 12 persone
(in argento)

12 Cucchiai da minestra
36 Forchette da tavola
24 Coltelli da tavola
12 Cucchiai da dolce
12 Coltelli da dolce
24 Forchette da dolce e frutta
12 Coltelli da frutta
12 Forchette da pesce
12 Coltelli da pesce
12 Cucchiaini da caffè
12 Cucchiaini da tè
6 Pezzi da portata (cucchiaio e forchetta)
2 Pezzi da portata per pesce
1 Pala per torta
1 Pala per gelato
1 Posata in argento per insalata (due pezzi)
1 Cucchiaio da zucchero per fragole
6 Saliere con cucchiaini per sale
6 Pepiere senza macinino.

Cassetta per 6 persone
(in argento)

6 Cucchiai da minestra
18 Forchette da tavola
12 Coltelli da tavola
6 Cucchiai da dolce
6 Coltelli da dolce
12 Forchette da dolce e frutta
6 Coltelli da frutta
6 Forchette da pesce
6 Coltelli da pesce
6 Cucchiaini da caffè
6 Cucchiaini da tè
4 Pezzi da portata (cucchiaio e forchetta)
2 Pezzi da portata per pesce
1 Posata in argento per insalata (2 pezzi)

Segue TABELLA V.

1 Pala per torta
1 Pala per gelato
3 Saliere con cucchiaini da sale
3 Pepiere senza macinino.

Cassetta pezzi da portata in metallo argentato.
(per Ambasciata)

4 Vassoi grandi da pesce
8 Vassoi ovali da portata (4 grandi e 4 medi)
8 Vassoi rotondi da portata (4 grandi e 4 medi)
4 Salsiere con piattino e interno di ricambio per ogni salsiera
8 Cucchiai per salsiera
1 Cucchiaione da minestra in metallo argentato
1 Cucchiaione da ponce in metallo argentato
6 Fruttiere in metallo argentato
4 Pinze per asparagi in metallo argentato.

Cassetta pezzi da portata in metallo argentato
(per Legazione)

3 Vassoi da pesce
6 Vassoi ovali da portata (3 grandi e 3 medi)
6 Vassoi rotondi da portata (3 grandi e 3 medi)
3 Salsiere con piattino e interno di ricambio per ogni salsiera
6 Cucchiai da salsiera
1 Cucchiaione da minestra in metallo argentato
1 Cucchiaione da ponce in metallo argentato
3 Pinze per asparagi in metallo argentato
4 Fruttiere in metallo argentato.

Cassetta pezzi in argento per caffetteria
(per Ambasciata)

3 Caffettiere da 12 tazze
3 Cremiere
2 Teiere
1 Cioccolatiera
3 Zuccheriere
1 Zuccheriera piccola per zucchero in polvere
3 Pinze per zucchero
2 Passa-the
1 Cucchiaio per zucchero
2 Guantiere a due manici (rettangolari)
2 Guantiere ovali (senza manico)
4 Vassoi piccoli
1 Bollitore.

Ogni pezzo in argento ad eccezione del bollitore e dei vassoi che saranno in metallo argentato.

Segue TABELLA V.

Cassetta pezzi in argento per caffetteria

(per Legazione)

2 Caffettiere da 12 tazze
2 Zuccheriere
1 Teiera
1 Cremiera
2 Pinze per zucchero
1 Passa-the
2 Guantiere grandi a due manici (rettangolari)
2 Guantiere ovali (senza manici)
2 Vassoi piccoli
1 Bollitore.

Ogni pezzo in argento ad eccezione del bollitore e dei vassoi che saranno in metallo argentato.

Cassetta di piatti da coltello in argento

(per Ambasciata)

72 Piatti da vivanda
36 Piatti da dessert.

Con ogni piatto d'argento vengono fornite due fondine in cristallo per la cui durata e conservazione si applicano le norme relative al vasellame da tavola di gala.

Servizi in metallo bianco per domestici

1 Cucchiaione da minestra
12 Cucchiai
24 Forchette
24 Coltelli
12 Cucchiaini da caffè
1 Caffettiera per 6 tazze
1 Caffettiera per 12 tazze
2 Lattiere per 6 tazze
1 Zuccheriera per 12 persone.

TABELLA VI.

DOTAZIONE DI BATTERIA DA CUCINA
PER AMBASCIATE

1 Marmitta grande con coperchio
1 Tegame con coperchio
2 Pesciere eguali con coperchio
2 Rombiere
5 Sottè di misure diverse e con coperchio
6 Bagnomaria di misure diverse con coperchio e con anima
14 Casseruole di misure diverse con coperchio
2 Brasiere eguali con coperchio
2 Pozzonetti di misure diverse con coperchio
1 Colapasta con coperchio
1 Colabrodo con coperchio
2 Gelatiere con coperchio
2 Teglie per crostata di misure diverse
2 Placche eguali
2 Teglie rotonde di misure diverse
36 Gobellotti di rame
4 Stampi per gelato (bombe di rame)
1 Colasughi grande
4 Ramaioli
2 Assaggiatoi
1 Staccatoio
2 Cucchiai forati
2 Forchettoni
1 Cucchiaio in filo di ferro per fritture
2 Padelle in acciaio
48 Stampini in ferro
4 Bordure
4 Teglie rettangolari eguali
1 Graticola di ferro
1 Macinino per caffè
3 Macchine da caffè (una per 30 tazze, una per 18 tazze e una per 12 tazze)
5 Stampi per budini
1 Tritatutto
2 Imbuti
4 Fruste
1 Batticarne
2 Setacci (uno di filo di ferro e uno di crine)
2 Bacinelle di ferro
1 Mezzaluna
1 Mortaio con pestello
1 Grattugia per formaggio.

TABELLA VII.

DOTAZIONE DI BATTERIA DA CUCINA
PER LEGAZIONI.

1 Marmitta grande con coperchio
1 Tegame con coperchio
1 Pesciera con coperchio
3 Sottè di misure diverse con coperchio
4 Bagnomaria di misure diverse con coperchio e con anima
8 Casseruole di misure diverse con coperchio
1 Brasiera con coperchio
1 Pozzonetto con coperchio
1 Colapasta con coperchio
1 Colabrodo con coperchio
1 Gelatiera con coperchio
2 Teglie per crostata di misure diverse
1 Placca rettangolare
1 Teglia
18 Gobellotti in rame
2 Stampi (bombe di rame)
1 Colasughi
3 Ramaioli
1 Assaggiatoio
1 Staccatoio
2 Cucchiai bucati
2 Forchettoni
1 Cucchiaio in filo di ferro per frittura
2 Padelle in ferro e acciaio
24 Stampini in ferro
2 Bordure
2 Teglie di ferro rettangolari
1 Graticola di ferro
1 Macinino da caffè
1 Macchina per caffè (per 18 tazze)
1 Macchina per caffè (per 12 tazze)
3 Stampi per budini
1 Tritatutto
2 Imbuti
2 Fruste
1 Batticarne
2 Setacci (uno di filo di ferro, uno di crine)
2 Bacinelle di ferro
1 Mezzaluna
1 Mortaio con pestello
1 Grattugia per formaggio.

ALLEGATO I

Testo della dichiarazione da firmarsi dal Capo Missione all'atto dell'assunzione della sede

---

Ho preso conoscenza delle disposizioni del regolamento e di tutte le altre norme relative al possesso e alla manutenzione delle sedi, dei mobili e degli oggetti di proprietà dello Stato e adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

Per quanto concerne la mia permanenza nella sede di........ .... assumo l'impegno anche patrimoniale *di risarcire il Regio Governo di qualsiasi danno arrecato agli immobili nonchè di qualsiasi dispersione, rottura o deterioramento dei mobili ed oggetti a me affidati, qualora io sia tenuto a risponderne a norma delle vigenti disposizioni.*

.... *addì,* .... *19..*

firmato:

....

ALLEGATO II.

Mod. A
Inventari

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. .... in ....

INVENTARIO GENERALE DEL MOBILIO

INVENTARIO GENERALE DEL MOBILIO.

Numero progressivo d'inventario	Data	Provenienza	Descrizione degli oggetti	Numero di mappa della stanza	Valore d'inventario e variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	*Annotazioni*
					Lire oro	Lire oro	

2

ALLEGATO III.

Mod. A-*bis*
Biblioteca

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. .... in ....

INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA

INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA

Numero d'inventario	Data	Denominazione descrittiva, condizione e collocamento degli oggetti	Valore degli oggetti	Variazioni		*Annotazioni*
				Aumento	Diminuzioni	

ALLEGATO IV.

Mod. B / Inventari

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. .... in ....

INVENTARIO DESCRITTIVO DEL MOBILIO

INVENTARIO DESCRITTIVO DEL MOBILIO DEL R. .... IN ....

Numero d'ordine dell'inventario Mod. A	Numero del precedente inventario	Riferimento alla bolletta di carico del Ministero		Denominazione e descrizione degli oggetti	Provenienza	Stato di conservazione	Valore Lire oro	Variazioni		*Annotazioni e riferimenti*
		Numero	Data					Aumenti Lire oro	Diminuzioni Lire oro	

ALLEGATO V.

Mod. C
Inventari

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. .... in ....

NOTA DI VARIAZIONE ALL'INVENTARIO

NOTA DI VARIAZIONE ALL'INVENTARIO DEL R. ______________ IN ______________

Numero d'inventario	Data della variazione	Riferimento alla bolletta di carico del Ministero		Denominazione o descrizione degli oggetti	Provenienza o destinazione	Stato di conservazione	Numero di mappa della stanza	Trasferimenti in altri ambienti		Valore		Riferimento al dispaccio di autorizzazione del Ministero		Annotazioni
		Numero	Data					dal numero	al numero	Aumenti Lire oro	Diminuzione Lire oro	Numero	Data	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 151.

Approvazione della convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2105, che autorizza la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Perugia in data 4 febbraio 1928 fra lo Stato e gli altri enti sovventori, per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 158. — SIROVICH.

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università degli studi di Perugia.

N. 1342 di rep.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1928, VI dell'E. F., addì 4 del mese di febbraio, in una sala della Regia prefettura.

Innanzi a me dott. Zacchi Giuseppe, primo segretario di Prefettura, delegato ad estendere e ricevere il presente pubblico atto amministrativo, ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2105, ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei, signori:

cav. dott. Domenico Palermo, consigliere di Prefettura,

cav. dott. Alberto Califano, segretario di Prefettura,

sono comparsi i signori:

S. E. il comm. dott. Giuseppe Mormino, prefetto della Provincia, il quale interviene in questo atto in nome ed in rappresentanza dell'on. Ministero dell'istruzione e dell'on. Ministero delle corporazioni, ed altresì nella sua qualità di presidente del Consiglio provinciale dell'economia nazionale;

il comm. dott. Guido Manganelli, il quale interviene in questo atto nella sua triplice qualità: 1° di commissario governativo della Regia università degli studi di Perugia; 2° di presidente della Commissione straordinaria per la provincia di Perugia; 3° in qualità di delegato della provincia di Terni;

il prof. Lanciotto Rossi, nella sua qualità di pro-rettore della Regia università stessa;

il comm. avv. Oscar Uccelli, podestà del comune di Perugia, in rappresentanza del proprio Comune;

il dott. Pietro Bruschetti, in rappresentanza della Federazione provinciale dei Sindacati fascisti agricoltori;

il conte Gian Carlo Conestabile della Staffa, nella sua qualità di presidente della Cassa di risparmio di Perugia; tutti a me personalmente noti anche nella loro rispettiva qualità.

Premesso che, con R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2105, è stata consentita la costituzione presso la Regia università degli studi di Perugia di una Facoltà fascista di scienze politiche, la quale ha per iscopo di promuovere la conoscenza e coscienza del Fascismo e la preparazione dei giovani alle carriere amministrative, diplomatiche e sindacali-corporative; che, in relazione a ciò, lo Stato, gli enti locali ed altri istituti dell'Umbria si sono impegnati di assicurare il mantenimento della nuova Facoltà, deliberando notevoli contributi finanziari; che il Ministero della pubblica istruzione, esaminato il piano finanziario e lo schema della convenzione per il mantenimento della Facoltà fascista di scienze politiche, li ha riconosciuti meritevoli di approvazione ed ha autorizzato, con lettera del 1° febbraio corrente, n. 821, diretta al prefetto di Perugia, la stipulazione della presente convenzione, delegando il prefetto della provincia di Perugia a rappresentare il Governo nell'atto medesimo; che analoga delega è pervenuta al prefetto dal Ministero delle corporazioni, come a nota 27 gennaio 1928, n. 257/108-2. B.

Tutto ciò premesso, fra le parti costituitesi, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Nella Regia università degli studi di Perugia è istituita una Facoltà fascista di scienze politiche.

Art. 2.

In esecuzione delle deliberazioni delle rispettive autorità competenti:

la provincia di Perugia si obbliga di corrispondere alla Regia università, per il fine suddetto e per il periodo di dieci anni, un contributo di annue L. 40,000, come da deliberazioni della Commissione straordinaria per la Provincia stessa in data 7 febbraio e 5 dicembre 1927, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il 10 marzo ed il 7 dicembre 1927;

il comune di Perugia si obbliga parimenti di corrispondere alla Università, e per il periodo di anni dieci, un contributo annuo di L. 20,000, come a deliberazioni podestarili n. 87 del 25 febbraio 1927 e n. 437 del 28 novembre 1927, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il 7 aprile ed il 7 dicembre 1927;

la Camera di commercio e industria dell'Umbria (oggi Consiglio provinciale dell'economia nazionale) si obbliga di corrispondere alla Università un contributo annuo fisso continuativo, senza limitazione di tempo, di L. 20,000, come a deliberazione commissariale n. 89 del 27 gennaio 1927,

approvata dal Ministero dell'economia nazionale il 2 marzo successivo;

la Cassa di risparmio di Perugia si obbliga di corrispondere all'Università un contributo annuo di L. 20,000, per la cui assicurazione vi è garanzia della Provincia, come da delibera 5 dicembre 1927, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 stesso mese col n. 32410;

la Federazione provinciale dei Sindacati fascisti agricoltori di Perugia si obbliga di corrispondere all'Università, per 10 anni, un contributo di annue L. 10,000, contributo debitamente autorizzato dalla Federazione nazionale con lettera 26 agosto 1927, n. 18347;

la provincia di Terni si obbliga di corrispondere alla Università un contributo annuo di L. 3000, per 10 anni, come a deliberazione della Commissione straordinaria, numero 234 del 19 agosto 1927, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 14 settembre successivo;

la Regia università degli studi di Perugia interviene per i vari impegni generici, che essa va ad assumere per dar vita alla nuova Facoltà, che forma parte integrante dell'Istituto.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni, a decorrere dall'esercizio 1927-28, corrisponderà sul proprio bilancio all'Università un contributo annuo di L. 60,000.

Art. 4.

Al Consiglio di amministrazione della Regia università di Perugia è aggiunto un membro delegato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Il numero dei posti di ruolo dei professori della Facoltà fascista di scienze politiche è determinato dall'allegata tabella *A*. Il trattamento economico dei professori di ruolo è quello dei professori delle università ed istituti superiori di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

E' data facoltà al Consiglio di amministrazione della Regia università di aumentare, per esigenze didattiche, il numero dei posti di ruolo dei professori fissati nella tabella allegata alla presente convenzione, sempre che il bilancio dell'ente lo consenta.

Il numero dei posti dei professori incaricati e del personale assistente della Facoltà fascista di scienze politiche sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della Regia università, secondo le esigenze didattiche e nei limiti del bilancio.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 10 anni a partire dal 15 ottobre 1927, e s'intenderà prorogata di decennio in decennio, qualora non intervengano denuncie. Le parti contraenti, che non intendessero impegnarsi per la proroga di essa, nelle condizioni di cui al presente atto, dovranno farne espressa denuncia al Rettore, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, almeno diciotto mesi prima della scadenza del quinquennio.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà soggetta a tassa di registro, perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

ALLEGATO *A*.

Posti di ruolo dei professori della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia: N. 4

ALLEGATO *B*.

Piano finanziario per la istituenda Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università degli studi di Perugia.

Entrata.

Dal Ministero della corporazioni	L.	60,000
Dalla provincia di Perugia	»	40,000
Dal comune di Perugia	»	20,000
Dalla Camera di commercio di Perugia	»	20,000
Dalla Cassa di risparmio di Perugia	»	20,000
Dalla Federazione provinciale dei Sindacati fascisti agricoltori di Perugia	»	10,000
Dalla provincia di Terni	»	3,000
Tasse scolastiche	»	32,000
Totale entrata	L.	205,000

Uscita.

Per stipendio a 4 professori di ruolo (media L. 28,600)	L.	114,400
Per retribuzione a n. 12 professori incaricati in ragione di L. 6000 per ciascuno incarico di insegnamento	»	72,000
Per un assistente	»	7,250
Per la biblioteca	»	5,000
Fondo di riserva	»	6,350
Totale uscita	L.	205,000

Il presente atto, letto ad alta ed intelligibile voce, viene approvato, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me ufficiale rogante.

Giuseppe Mormino
Manganelli Guido
Oscar Uccelli, podestà di Perugia
Rossi Lanciotto, pro-rettore
Giancarlo Conestabile della Staffa
Bruschetti Pietro
Domenico Palermo
Alberto Califano
Dott. Giuseppe Zacchi.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione:*
FEDELE.

Numero di pubblicazione 555.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 150.

Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, riguardante l'uso delle medaglie per il personale militare, modificato dal R. decreto 6 marzo 1927, n. 574;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1376, che istituisce la medaglia militare aeronautica, e il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2297, che istituisce la medaglia al valore aeronautico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle forze armate dello Stato debbono far uso, quando ne siano stati insigniti, soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della SS. Annunziata;
2° decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
3° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
4° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
6° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
7° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
8° medaglia commemorativa per l'indipendenza e l'unità d'Italia;
9° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
10° medaglia di bronzo al valor militare;
11° medaglia di bronzo al valor di marina;
12° medaglia al valore aeronautico;
13° medaglia di bronzo al valor civile;
14° medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;
15° croce per anzianità di servizio;
16° decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;
17° medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;
18° medaglia d'onore per lunga navigazione;
19° medaglia militare aeronautica;
20° medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;
21° decorazione dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;
22° croce al merito di guerra;
23° medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918;
24° croce di guerra al valor militare;
25° medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
26° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18;
27° medaglia commemorativa della « Marcia su Roma ».

Di questa ultima decorazione potranno fregiarsi quei militari che il 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo nelle forze armate dell'Esercito.

Art. 2.

E' abrogato il disposto di cui all'art. 2 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 157. — CASATI.

Numero di pubblicazione 556.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1928, n. 162.

Modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive estensioni e modificazioni;

Visti gli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, col quale si approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1156;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente il riordinamento della Amministrazione forestale e la creazione della Azienda foreste demaniali, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, numero 1156, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — E' istituita la Milizia nazionale forestale per il disimpegno delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia nazionale in materia di economia montana e forestale, per la vigilanza sulla pesca e sulla caccia, per la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, per la tutela degli interessi dell'Erario inerenti ai servizi stessi e per il mantenimento dell'ordine.

« Essa è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fa parte delle forze armate dello Stato e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

« La Milizia forestale, costituita in un Gruppo di legioni ed una Direzione tecnica, dipende dal Ministero dell'economia nazionale per l'impiego tecnico e per ogni ragione amministrativa; per la disciplina è alla dipendenza del Co-

mando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Ispettorato generale reparti speciali - (di cui agli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1174) che ne regge il Comando ».

« Art. 2. — L'organico complessivo della Milizia forestale è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali.

Consoli generali	1
Consoli	16
Primi seniori	16
Seniori	28
Centurioni	114
Capi manipolo	193
Totale	368

Sottufficiali e truppa.

Marescialli maggiori	30
Marescialli capi	60
Marescialli	200
Brigadieri	210
Vice brigadieri	250
Militi scelti	400
Militi	3650
Allievi	200
Totale	5000

« Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti dall'organico di cui sopra saranno raggiunti mediante arruolamenti di militi regolati in guisa da assicurare, in ciascuno degli anni dal 1928 al 1933, il raggiungimento ed il mantenimento dei quantitativi di forza in servizio appresso indicati e comprendenti cumulativamente i sottufficiali e la truppa.

Anno	1928	N.	3450
»	1929	»	3950
»	1930	»	4450
»	1931	»	4650
»	1932	»	4850
»	1933	»	5000

Art. 2.

Fermi restando i provvedimenti adottati, fino alla pubblicazione del presente decreto, in esecuzione degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, gli articoli 5 e 6 medesimi sono abrogati.

Parimenti è abrogato il terzo alinea dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324.

I ruoli tecnici (gruppo *A* e *B*) e d'ordine (gruppo *C*) del R. Corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex regime austro-ungarico sono conservati come ruoli transitori fino alla completa eliminazione del personale che attualmente ne fa parte, rimanendo vietata ogni nuova assunzione.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli medesimi potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali di posti fissate come segue per ciascun grado, salvo l'arrotondamento all'unità.

GRADO	Regio corpo delle foreste			Personale ex regime austro-ungarico	
	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Tecnico	D'ordine
5°	1 %	—	—	—	—
6°	4 %	—	—	—	—
7°	5 %	—	—	—	—
8°	8 %	—	—	40 %	—
9°	31 %	33 %	5 %	60 %	—
10°	51 %	67 % (10°-11°)	15 %	—	50 %
11°	—		25 %	—	50 % (11°-12°)
12°	—	—	55 %	—	

I posti vacanti in organico che risulteranno eccedere le percentuali predette saranno gradualmente soppressi.

Art. 3.

Il personale della Milizia forestale è esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

L'impiego in guerra della Milizia nazionale forestale sarà disciplinato da apposite disposizioni.

Art. 4.

Il servizio della Milizia forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia forestale.

Il quantitativo annuo da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia forestale non potrà superare i 200 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo, d'accordo con i Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva assegnati alla Milizia forestale nei ruoli del Regio esercito figureranno collocati a disposizione della Milizia forestale e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia forestale.

Art. 5.

Gli appartenti alla Milizia forestale in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i graduati e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Art. 6.

Agli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di 10 mem-

bri, nominati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, e cioè;

a) del console generale comandante il Gruppo di legioni e del console preposto alla direzione tecnica della Milizia forestale;

b) di 5 funzionari dello Stato designati, rispettivamente, uno dal Ministro per l'economia nazionale, due dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per i lavori pubblici, ed uno in rappresentanza della Avvocatura generale erariale;

c) di 3 cittadini scelti dal Ministro per l'economia nazionale tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

« I consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

« Alla riunione del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore.

« Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Ministero, nominato dal Ministro ».

« Art. 6. — Il Comitato esecutivo è nominato annualmente con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale e si compone del presidente e di due consiglieri.

« Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, con funzione consultiva, il direttore dell'Azienda ».

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comando generale della M.V.S.N. (Ispettorato generale dei reparti speciali), di effettuare, entro il 30 aprile 1928, la revisione delle posizioni personali degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, e di disporre con provvedimento insindacabile, di concerto col Ministro per le finanze, nei casi in cui lo ravvisi opportuno, la dispensa dal servizio o l'assegnazione a funzioni del grado immediatamente inferiore, con la conseguente attribuzione degli assegni relativi.

Gli ufficiali della M.N.F. provenienti dal Regio esercito, che ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere restituiti ai ruoli di provenienza dell'Esercito, considerando come non avvenuto il passaggio temporaneo alla M.N.F. e riprendendo i rispettivi gradi e sedi di anzianità.

L'applicazione del precedente comma è ammessa entro i limiti dei posti divenuti vacanti nei ruoli del Regio esercito dopo il 20 agosto 1926, e restando, comunque, esclusa ogni eventuale corresponsione di eccedenze di assegni inerenti alla posizione di ufficiali dell'esercito, rispetto a quelli relativi alla posizione di ufficiali della M.N.F.

Art. 8.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, promuoverà, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i provvedimenti occorrenti per apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle norme regolamentari che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 557.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2787.

Contributo scolastico dei comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara (Spezia).

N. 2787. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara, della provincia di Spezia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 6079.31 ed in L. 2413.10 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 782, sono rispettivamente rettificati in L. 5319.40 ed in L. 3173.01 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 2790.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Montenero d'Idria.

N. 2790. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Montenero d'Idria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 559.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 118.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montalto Marche.

N. 118. R. decreto 8 gennaio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montalto Marche viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, che erogherà le rendite provenienti dal patrimonio stesso per soccorrere a domicilio i poveri del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 560.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 120.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto Canonico Giacinto Burgio », in Sommatino.

N. 120. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto Canonico Giacinto Burgio », con sede in Sommatino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 561.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 121.

Autorizzazione al Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi in Reggio Emilia ad accettare un legato disposto a favore dell'Istituto stesso.

N. 121. R. decreto 8 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi in Reggio Emilia viene autorizzato ad accettare il legato di L. 15,000 in cartelle del Prestito nazionale 5 per cento con effetto dal 1° gennaio 1927, disposto in suo favore dal marchese Gianfranco Gherardini, senatore del Regno.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 562.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 122.

Autorizzazione al Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi in Reggio Emilia ad accettare una quota parte di eredità spettante all'Istituto stesso.

N. 122. R. decreto 8 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi in Reggio Emilia viene autorizzato ad accettare la quota parte della eredità spettante all'Istituto medesimo, in virtù del testamento olografo 26 giugno 1922 della benemerita signora Emma Moscatelli vedova Bergonzi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 563.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 126.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Bicinicco, con sede nel comune di Bicinicco (Udine).

N. 126. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Bicinicco, con sede nel comune di Bicinicco, provincia di Udine, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 564.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 127.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Curti.

N. 127. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Curti viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 565.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 128.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Morazzone.

N. 128. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Morazzone viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze il sig. Gentilomo Guido fu Sansone;
Ritenuto che il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Gentilomo Guido fu Sansone da agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1928.

Scioglimento del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che dei tre componenti il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna due hanno presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna è sciolto ed il signor Guido Sanguinetti, agente di cambio presso quella Borsa valori, ne è nominato commissario governativo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1928.
Proroga dei termini stabiliti per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto in data 29 dicembre 1927, n. 2783, col quale si autorizza il Ministro per le finanze, d'intesa con quello per la giustizia e gli affari di culto, a disporre la proroga dei termini stabiliti negli articoli 42 e 46 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'iscrizione degli autoveicoli nel pubblico registro automobilistico e per l'iscrizione dei privilegi legali a favore dei venditori di autoveicoli con patto di riservato dominio;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 ottobre 1927, con il quale veniva fissata al 28 ottobre 1927 la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, riguardanti la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 42 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico degli autoveicoli che, alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si trovavano immatricolati presso le Prefetture secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, è prorogato, con decorrenza dal 28 novembre 1927, fino al 15 marzo 1928.

Il termine per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico degli autoveicoli che siano stati immatricolati presso le Prefetture, secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, dopo il 28 ottobre 1927, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto è prorogato fino al 15 marzo 1928.

Art. 2.

Il termine entro il quale, a tenore delle disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 46 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il venditore con patto di riservato dominio di un autoveicolo, può chiedere l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dell'autoveicolo medesimo al nome del compratore e domandare l'iscrizione a proprio favore, del privilegio legale sull'autoveicolo, per il prezzo ancora dovuto dal compratore, è prorogato con decorrenza dal 28 dicembre 1927, fino al 15 marzo 1928.

Il termine di trenta giorni, entro il quale il venditore può esercitare i diritti concessigli dai commi 4°, 5° e 6° dell'articolo 46 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se, anteriormente alla data stessa, il compratore abbia effettuato nel pubblico registro automobilistico l'iscrizione, a proprio nome, della proprietà dell'autoveicolo, acquistato con patto di riservato dominio a favore del venditore e se questi non abbia fatto valere, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, i diritti derivantigli dalle disposizioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° del citato articolo 46 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 13 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 dicembre 1927.
Parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino e conseguente disponibilità per la vendita di immobili demaniali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la deliberazione 17 novembre 1927 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per la assegnazione dei locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi;
Preso atto della relazione presentata dalla Sottocommissione con la quale si prospetta il problema urgente della parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino e si propone la soluzione relativa;
Ritenuto che la proposta soluzione del problema non pregiudica le ulteriori determinazioni sulla generale sistemazione dei servizi in quella città;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per la parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino, si dovrà provvedere alle seguenti costruzioni:
1° Caserma pel 1° reggimento artiglieria pesante campale;
2° Caserma per il reggimento ferrovieri del Genio.

Art. 2.

In conseguenza delle nuove costruzioni di cui al precedente articolo diverranno disponibili per la vendita i se-

guenti immobili, di cui si ordina al Ministero usuario la dismissione al Ministero delle finanze per i successivi provvedimenti di competenza:

1° Caserma Ferdinando di Savoia situata al corso Valdocco 9, via Santa Chiara 27, via San Domenico 36, via Carlo Botta, occupata dal 1° reggimento artiglieria pesante campale (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 1 del precedente articolo);

2° Caserma Cesare di Saluzzo attigua alla precedente e confinante ad est col corso Valdocco, a nord via San Domenico, ad ovest via Alberto Nota, a sud via del Carmine, occupata dallo stesso 1° reggimento artiglieria pesante campale (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 1 del precedente articolo);

3° Caserma Cavour in via Arcivescovado 14-16, occupata dal reggimento ferrovieri Genio (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 2 del precedente articolo);

4° Poligono ferrovieri alla Crocetta alla Barriera della Crocetta, corso Bramante 2, destinata per il Genio ferrovieri (non appena detto reggimento potrà usufruire del nuovo Poligono ad esso destinato);

5° Porzione della spianata di artiglieria e precisamente il lotto prospiciente il corso Oporto ed il corso Galileo Ferraris, della superficie di circa mq. 4995.36 continuando tutta la restante parte ad essere adibita per gli attuali bisogni governativi (non appena le tettoie ivi esistenti saranno completamente sgombre).

Art. 3.

Alle nuove costruzioni si provvederà in dipendenza dell'alienazione dei beni indicati all'art. 2 e con l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 1.

I provvedimenti per l'esecuzione delle opere dovranno avvenire solo dopo che saranno stanziati nelle forme di legge i fondi per ciascuna opera, provenienti da vendita di immobili statali.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1928.
Proroga di poteri del commissario straordinario del « Comitato filantropia senza sacrifici », in Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1926, con il quale fu dichiarata sciolta l'amministrazione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno, affidandosi la temporanea gestione dell'istituzione medesima al cav. uff. dott. Angelo Zurma, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nella amministrazione dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Veduti i decreti Ministeriali 6 aprile e 5 novembre 1927, con i quali fu prorogato il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli col decreto suaccennato;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga dei poteri;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli è prorogato fino al 30 aprile 1928.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1928.
Modificazione al decreto Ministeriale 12 agosto 1927 recante le norme per il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, concernente la fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia;

Veduto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927, n. 27205, recante le norme per il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927, n. 27205, viene aggiunto quanto segue:

« *g*) mutui ad enti, ditte o società, che, pur non essendo proprietari od esercenti di miniere, si propongano la esecuzione di opere e di impianti diretti principalmente al miglioramento tecnico delle miniere della Sicilia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Silvio Polatšek fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Torre Bianca n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Polatsek è ridotto in « Polazzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Eugenia Polatsek nata Löwenthal di Moise, nata il 9 giugno 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Potokar fu Francesca, nato a Trieste il 21 febbraio 1876 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rivierani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Potokar è ridotto in « Rivierani ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Barbara Potokar nata Benedetti di Giovanni, nata il 9 dicembre 1880, moglie;
2. Silvia di Giuseppe, nata il 19 giugno 1907, figlia;
3. Cesare di Giuseppe, nato il 4 dicembre 1911, figlio;
4. Stella di Giuseppe, nata il 28 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Pozhkaj fu Matteo, nato a Trieste l'11 febbraio 1856 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Pozhkaj è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Pozhkaj di Giuseppe, nato a Trieste il 29 settembre 1897 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Pozhkaj è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Pozhkaj di Giuseppe, nato a Trieste il 19 aprile 1886 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 5, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Pozhkaj è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Pozhkaj nata Draina fu Carlo, nata il 29 febbraio 1896, moglie;
2. Giorgio di Rodolfo, nato il 16 agosto 1921, figlio;
3. Renato di Rodolfo, nato il 28 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Aurelio Prelesnik di Emilia, nato a Trieste il 15 dicembre 1892 e residente a Trieste, piazza Rosario n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prelessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Aurelio Prelesnik è ridotto in « Prelessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Luigia Raunacher fu Edoardo, nata a Capodistria il 24 gennaio 1866 e residente a Trieste, via della Zonta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ravignani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Raunacher è ridotto in « Ravignani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Repich di Carlo, nato a Trieste il 27 aprile 1899 e residente a Trieste, via della Guardia n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Repich è ridotto in « Reppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Repich nata Palusa di Andrea, nata il 1° gennaio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Beatrice Scheschek fu Giuseppe, nata a Trieste il 20 febbraio 1871 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 37, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Beatrice Scheschek è ridotto in « Sessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Silvio Scheschek fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 novembre 1872 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Scheschek è ridotto in « Sessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Scheschek nata Blank fu Giuseppe, nata il 9 gennaio 1881, moglie;
2. Concetta di Silvio, nata il 3 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato al Senato del Regno nella seduta del 16 febbraio 1928, Anno VI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla Nave scuola marinaretti « Scilla », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1928.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 15 febbraio 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.20	Belgrado	33.30
Svizzera	363.18	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.033	Albania (Franco oro)	365.10
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	320.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.506	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.25
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.45
New York	18.883	Littorio 5 %	84.475
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.675
Oro	364.35		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Roma.

Con R. decreto 15 gennaio 1928 (VI), registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio 246, il signor prof. Riccardo Moretti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Roma per il triennio 1927-1929 in sostituzione del signor prof. Giuseppe Bastianelli, dimissionario.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	336622	150 —	Gallino Auridice Pia di *Luigi*, moglie di Mario Scotto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Gallino *Luigi* fu Tommaso.	Gallino Euridice Pia di *Giuseppe-Luigi*, moglie, ecc. come contro; con usuf. vital. a Gallino *Giuseppe-Luigi* fu Tommaso.
3.50 %	758608	52.50	Nasi *Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.	Nasi *Carlo-Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.
»	758609	52.50	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Vittorio*, dom. a Roma.	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Carlo-Vittorio*, dom. a Roma.
Cons. 5 %	90372	3,000 —	Stucchi Alberto fu Luigi, dom. a Milano. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Erminia* fu Giuseppe, moglie del titolare, dom. in Milano, in garanzia della controdote costituitale dal marito coi patti e condizioni di cui nell'atto nuziale 22-II-89 rogato Tagliasacchi di Milano e del decreto 16 settembre 1918 del Tribunale di Milano.	Intestata come contro. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Carolina-Erminia-Maria* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	604487	168 —	de Filippis Virginia fu Carlo, moglie di Pignatelli della Leonessa duca Giovanni di Alfonso, dom. in Napoli; l'usuf. vital. della presente rendita che è vincolata come fondo dotale della titolare a termini dell'art. 3 dei fogli nuziali 15 luglio 1907 rogito Ricciardi notaio in Napoli o della sentenza 21-23 febbraio 1910 del Tribunale di Napoli, spetta congiuntamente a *Sciullo Francesco* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.	Intestata come contro; l'usuf. vital., ecc. come contro spetta congiuntamente a *Di Sciullo Francescantonio* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo, vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	58480	540 —	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, dom. a Genova.	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, *minore sotto la tutela di Chiappe Antonio di Giuseppe*, dom. a Genova.
3.50 %	708359	21 —	Minacci Sofia di Bernardo, *nubile*, domiciliata a Torino.	Minacci Sofia di Bernardo, *moglie legalmente separata dal marito Casalegno Angelo-Marcellino*, domiciliata a Torino.
Cons. 5 %	233477	1,000 —	Monti *Pierino* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Alfonsina-Attilia*, vedova Monti Carlo, dom. a Bologna.	Monti *Pietro* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Attilia-Alfonsina-Anna*, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.
» »	116031 261848	750 — 500 —	Monti *Pierino* fu Carlo, ecc. come sopra.	Monti *Pietro* fu Carlo, ecc. come sopra.
»	96035	3,590 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela speciale di Bonino Oreste fu Simone, dom. a Milano, con usuf. a Hintze Alma Sofia fu Rodolfo, vedova di Panizzardi Ludovico Carlo fu Giacomo.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico Augusto, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	123810	350 —	*Fiacchetti Emma* di Giovanni Battista, moglie di Giuseppe Camperi di Andrea, domiciliata a Revello (Cuneo) - vincolata.	*Fiachetti Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista, moglie, ecc., come contro - vincolata.
Cons. 5 %	54042	1,150 —	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Iule*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze, in parti uguali.	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Guido-Iule*, minori, ecc., come contro.
»	104778	555 —	Cavo Maria fu *Enrico*, moglie di Ianigro Nicola, domiciliata a Genova - vincolata.	Cavo Maria fu *Giacomo*, moglie, ecc., come contro.
»	146607	1,000 —		
»	221582	200 —	Rossi Bruno di Vitaliano, domiciliato a Pontedera (Pisa); con usuf. congiuntivo e cumulativo a Rossi Vitaliano di Rodolfo e Sirombra Eva di Pietro.	Rossi Bruno di Vitaliano, *minore sotto la p. p. del padre*, domiciliato a Pontedera (Pisa) e con usuf. come contro.
Cons. 3.50 %	212926	304.50	Rostagno Clotilde fu Domenico, moglie di Picolli Giuseppe Federico, dom. a Torino, vincolata come dote e con usuf. a Quaranta *Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.	Intestata come contro; vincolata come dote e di usuf. a Quaranta *Giacinta Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.
Cons. 5 %	117710	885 —	Fardella *di Moxarda* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni dal marito Licata *Antonino*, dom. a Palermo - vincolate.	
»	117711	115 —		
»	117712	200 —		
»	191669	1,540 —	Fardella *di Moscarta* Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolate.	Fardella *di Moxarta o di Moxharta* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni del marito Licata *Antonio*, dom. a Palermo - vincolate.
»	192219	546 —		
»	238248	1,535 —		
»	253016	1,000 —	Fardella Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolata.	
»	203365	1,700 —	Fadella *Moscarta di Baucina* Giulia fu Stefano, moglie legalmente separata di *Antonino* Licata di *Baucina*, dom. a Palermo - vincolata.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.